

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2000911	Data:	26.01.2011	
Oggetto:	LAVORO NEWS 001/2011			

LAVORO NEWS 001/2011

1) messaggio INPS n. 32661 del 27.12.2010 contratto a termine ex art. 8 legge 223/91

Con Messaggio n. 32661 del 27.12.2010 l'INPS è intervenuto in materia di contratto a termine ex art. 8, comma 2, legge 223/91, fornendo una interpretazione del dettato normativo.

Secondo l'Inps il datore di lavoro può assumere ex art. 8 Legge 223/91 un lavoratore dalle liste di mobilità a tempo determinato senza dover sottostare all'onere di indicare in contratto le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, e ciò per una durata massima (originaria o attraverso proroghe) di 12 mesi, durante i quali il datore potrà altresì fruire delle agevolazioni contributive.

Viceversa, nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità per archi temporali eccedenti il limite di 12 mesi, il contratto dovrà essere giustificato in base a esplicitate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, in applicazione della legge 368/2001.

L'Istituto ha altresì ribadito che, in entrambe le ipotesi, l'agevolazione contributiva non possa superare la durata di 12 mesi.

In sintesi, l'Inps avalla il prevalente orientamento giurisprudenziale in ordine alla specialità della norma in esame, ma ne limita l'efficacia ai primi dodici mesi del rapporto a termine.

(in www.inps.it)

2) Accesso agli atti di verbale ispettivo

Con sentenza n. 9102/2010 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio Roma n. 8611/2010, con la quale il Tribunale Amministrativo aveva rigettato l'impugnativa del diniego ad istanza di accesso ai documenti amministrativi. Detta istanza era stata proposta da società committente con riferimento a verbale di accertamento, notificato e alla Società appaltatrice, titolare dei contratti di lavoro oggetto dell'accesso ispettivo, e alla stessa committente, quale coobbligata.

Il Consiglio di Stato nel sancire che l'Inps è tenuto a soddisfare la richiesta di accesso ai documenti relativi alla verifica ispettiva, non sussistendo dubbi sull'interesse e sulla legittimità della istanza proposta dalla società committente, ha ritenuto non pertinente il riferimento operato dai Giudici di prime cure alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 7.12.2009 n. 7678, in quanto riferita a casi in cui, diversamente dall'ipotesi in esame, l'accesso ai documenti era stato proposto dal datore di lavoro nell'ambito del procedimento ispettivo precedentemente iniziato sulla base delle dichiarazioni rese dai propri lavoratori dipendenti. Tale ultimo citato provvedimento, non disatteso dal Consiglio di Stato nella sentenza esaminata, aveva negato l'accesso al datore di lavoro, sul presupposto che la tutela dell'interesse alla riservatezza dei lavoratori, sulle cui posizioni era stato chiesto l'accesso, dovesse prevalere sull'interesse del datore di lavoro.

(in www.dplmodena.it/10-01-11CdS9102.htm)

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.